

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2016
677/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN
MERITO ALLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA PER GLI ANNI DI COMPETENZA 2013, 2014 E 2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 novembre 2016

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2015, 452/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 175/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 175/2016/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- le note del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) (di seguito: primo atto di indirizzo) e del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) (di seguito: secondo atto di indirizzo), recanti “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia”;
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico prot. 27384 del 30 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 30 settembre 2016);
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico prot. 30572 del 25 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2016);
- la comunicazione del Direttore delle Infrastrutture Unbundling e Certificazione prot. 32250 del 7 novembre 2016 alla Cassa e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico;
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 22398 del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 29704 del 19 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 19 ottobre 2016);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 novembre 2016 (prot. Autorità 33540 del 16 novembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia

- elettrica, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 per il riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito da un secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo;
 - in seguito ai citati indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
 - con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa;
 - con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014;
 - in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, in forza degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, l'Autorità ha previsto tra l'altro che, nel periodo di prima applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014:
 - a) l'esenzione totale delle componenti tariffarie A per:
 - i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
 - i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;sia confermata solo se detti punti sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - b) in seguito a quanto previsto al precedente punto a), per i punti di prelievo in media, alta o altissima tensione nella titolarità di imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sia previsto il riallineamento ai valori medi di settore degli oneri generali in relazione ai consumi mensili, rispettivamente, oltre gli 8 GWh e oltre i 12 GWh;
 - c) venga istituita una specifica componente denominata A_E , a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle agevolazioni;
 - ai fini di rispettare il principio di effettività dei consumi di energia soggetti ad agevolazione, la deliberazione 467/2013/R/eel prevede che i distributori applichino quanto previsto al precedente alinea, lettere a) e b), sulla base dell'ultimo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica disponibile, operando eventualmente il conguaglio sulla base degli elenchi definitivi per ciascun anno di competenza, una volta disponibili;
 - in ossequio alla deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa ha reso disponibile un portale (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013) ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2012 e (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014) per l'anno 2013; attualmente la Cassa ha pubblicato l'elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente all'anno 2013;

- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 112/2015/R/eel la Cassa ha messo a disposizione il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014, in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 delle “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020” di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida) prevedono, tra l'altro, che gli Stati membri possano adottare misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia elettrica sotto forma di riduzione dei costi associati esclusivamente al finanziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto di determinate condizioni (indicate al paragrafo 3.7.2), oggetto di verifica da parte della Commissione europea (nell'ambito del procedimento di valutazione delle misure istitutive di aiuti di Stato);
- in particolare, le richiamate Linee Guida (*cf.* paragrafi 185-186) prevedono che, ai fini della loro compatibilità con il mercato interno, le suddette agevolazioni debbano:
 - i. essere concesse soltanto alle imprese ammissibili, ossia,
 - imprese attive nei settori specificati nell'allegato 3 delle Linee Guida, ovvero
 - imprese che pur non essendo attive nei settori che figurano al predetto allegato abbiano cumulativamente un'intensità di energia elettrica di almeno il 20% del valore aggiunto lordo (*cf.* allegato 4 delle Linee Guida) e operino in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4% al livello dell'Unione (un'indicazione di tali settori è contenuta nell'allegato 5 delle medesime Linee Guida);
 - ii. essere parziali, ossia, lasciare almeno una parte del contributo a carico dei beneficiari, così da rispettare il principio della proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite;
- con riferimento al requisito di parzialità dell'aiuto (*sub* ii), le richiamate Linee Guida (paragrafo 189) precisano che le predette agevolazioni possano essere ritenute proporzionate nella misura in cui i beneficiari degli aiuti versino un contributo di valore pari ad almeno il 15% dei costi associati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabile al lordo degli sgravi ricevuti; inoltre, le Linee Guida precisano altresì che gli Stati membri, laddove necessario, possano limitare l'entità del predetto contributo a carico delle imprese energivore fino al 4% del loro valore aggiunto lordo dell'impresa interessata ovvero fino allo 0,5% di tale valore ma soltanto nei casi in cui il beneficiario abbia un'intensità di energia elettrica di almeno il 20% del suo valore aggiunto lordo;
- i suddetti criteri di ammissibilità e proporzionalità (di cui alla sezione 3.7.2 delle Linee Guida) devono essere applicati dagli Stati membri entro il 1 gennaio 2019; tuttavia, gli aiuti concessi in relazione a un periodo precedente al 2019 possono

essere dichiarati compatibili nella misura in cui siano in linea con un Piano di adeguamento, che deve essere notificato alla Commissione europea e approvato da quest'ultima (*cf.* sezione 3.7.3 delle Linee Guida, in particolare paragrafo 199);

- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in data 17 aprile 2014;
- nella pendenza del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (di seguito: procedimento europeo di verifica), l'Autorità anche al fine di ottemperare al connesso obbligo di *standstill*, garantendone, nei fatti, l'effetto utile:
 - con le deliberazioni 148/2014/R/eel e 666/2014/R/eel ha introdotto un sistema di garanzie per l'eventuale ripetizione delle agevolazioni corrisposte per secondo semestre 2013; in particolare, tale sistema consente ai soggetti beneficiari di svincolare gli importi a essi spettanti, presentando una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; diversamente, sugli importi riconosciuti a titolo di agevolazione che restano destinati ai beneficiari ma vincolati sono corrisposti interessi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti;
 - con la deliberazione 112/2015/R/eel, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni della deliberazione 467/2013/R/eel, disciplinando solo le tempistiche relative alle erogazioni di competenza dell'anno 2014, in attesa degli esiti del procedimento europeo di verifica e, quindi, del definitivo accertamento degli importi spettanti alle imprese eleggibili;
 - con la deliberazione 452/2015/R/eel, ha prorogato, al 31 dicembre 2015, i termini originariamente fissati dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel per la pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica nel 2014;
 - con la deliberazione 668/2015/R/eel, i predetti termini fissati dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, sono stati ulteriormente differiti al 31 marzo 2016 e l'Autorità si è riservata di integrare o modificare quanto disposto dalla deliberazione 112/2015/R/eel ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di competenza 2014, in coerenza con gli sviluppi, a tale data, del medesimo procedimento europeo di verifica;
 - con la deliberazione 120/2016/R/eel, l'Autorità ha differito ulteriormente le attività previste dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, a data da determinarsi in esito al perfezionamento, da parte di Cassa, degli adempimenti posti a suo carico ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per l'annualità 2014;
 - con la deliberazione 175/2016/R/eel l'Autorità ha disposto che, nelle more della conclusione del procedimento europeo di verifica, con riferimento alle agevolazioni erogate previa garanzia fideiussoria alle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente al periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, le imprese beneficiarie possano prorogare le garanzie rilasciate, mediante la

consegna a Cassa di un addendum di proroga della fideiussione già rilasciata, ovvero di una nuova fideiussione bancaria o assicurativa; la medesima deliberazione prevede, tra l'altro, che il suddetto addendum e/o nuova garanzia abbia scadenza fissa al 30 novembre 2016 e sia prorogabile per altri dodici mesi;

- come già ricordato sopra, il procedimento europeo di verifica non risulta ancora concluso;
- durante lo svolgimento del procedimento europeo di verifica, gli uffici dell'Autorità hanno prestato collaborazione agli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico effettuando simulazioni sulla proposta di Piano di adeguamento, che è stato presentata alla Direzione generale Concorrenza della Commissione europea (di seguito: *DG Comp*);
- con la comunicazione 19 ottobre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha rappresentato all'Autorità lo stato avanzato del confronto con gli uffici della *DG Comp* sul suddetto procedimento europeo di verifica;
- con la comunicazione del 16 novembre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico, oltre a confermare lo stato avanzato del procedimento europeo di verifica, ha informato l'Autorità che “è stato raggiunto un accordo con la stessa Direzione [*DG Comp*] per rendere disponibile la misura al settore industriale per gli anni pregressi nel più breve tempo possibile” e ha precisato che “esistono le condizioni per attuare al più presto la misura per le somme di competenza 2013-2015”, “a condizione che la misura si attesti entro i limiti discussi e verificati con la Commissione”, precisando in merito i seguenti “criteri operativi condivisi”:
 - le agevolazioni saranno calcolate secondo la normativa nazionale vigente, ovvero in riferimento a tutti gli oneri generali di sistema;
 - nelle more del completamento della valutazione della Commissione e dell'adozione della decisione finale, dovrà essere effettuata una verifica di assenza di sovracompensazione delle imprese energivore utilizzando il perimetro degli oneri scontabili relativo alle fonti rinnovabili in senso stretto;
 - l'eventuale sovracompensazione di cui al precedente alinea potrebbe derivare dalla somma dell'effetto derivante dalla struttura tariffaria a scaglioni in vigore negli anni in questione e dell'agevolazione di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/12;
 - laddove la verifica, estesa a tutti gli aiuti percepiti dal 2011 sull'intero periodo previsto dal piano di adeguamento, evidenzia una eventuale sovracompensazione, l'erogazione dell'agevolazione continua a restare sospesa;
 - i soggetti inclusi nell'elenco energivori 2014, ex art. 39, saranno trattati come beneficiari di un aiuto concesso antecedentemente all'entrata in vigore delle Linee Guida.

RITENUTO NECESSARIO:

- in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 16 novembre 2016, dare disposizioni urgenti alla Cassa allo

scopo di attuare le misure agevolative a favore delle imprese a forte consumo di energia di competenza degli anni 2013, 2014 e 2015;

- nelle more della conclusione del procedimento di verifica, non rendere note, ritenendole informazioni riservate, le disposizioni di dettaglio destinate alla Cassa e necessarie all'individuazione di eventuali sovracompensazioni percepite dalle imprese interessate dal 2011 fino al 2014;
- prevedere in ogni caso che tali disposizioni urgenti possano essere riviste in coerenza con la decisione finale conclusiva del procedimento europeo di verifica.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- dare disposizioni alla Cassa ai fini del riconoscimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica delle agevolazioni relative al periodo di competenza 1 luglio - 31 dicembre 2013, ad eccezione delle imprese potenzialmente soggette alla restituzione di talune somme percepite in eccesso per effetto di eventuali sovracompensazioni, come individuate in attuazione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 (di seguito: soggetti potenzialmente passibili di restituzione);
- procedere alla determinazione delle aliquote sulla cui base computare le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- dare disposizioni alla Cassa di riconoscere alle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto, ad eccezione dei soggetti potenzialmente passibili di restituzione, le agevolazioni relative al periodo di competenza 1 gennaio – 31 dicembre 2014, senza necessità di specifiche garanzie fidejussorie;
- prevedere che i soggetti potenzialmente passibili di restituzione per effetto di eventuali sovracompensazioni debbano prorogare/rinnovare le garanzie già rilasciate, con riferimento alle agevolazioni erogate relativamente al periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 175/2016/R/eel;
- prevedere che i soggetti potenzialmente passibili di restituzione non possano ottenere ulteriori erogazioni di competenza 2013 o 2014, nemmeno se coperte da garanzie fideiussorie, fino alla decisione finale conclusiva del procedimento europeo di verifica;
- prevedere che gli importi relativi al periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 e al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 per i soggetti passibili di restituzione restino vincolati presso la Cassa ai sensi del precedente alinea e a tali importi siano corrisposti interessi ad un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti;
- rimandare a successivo provvedimento le disposizioni operative alle imprese distributrici e agli esercenti alla vendita ai fini di procedere ai conguagli per l'applicazione della componente A_E e di quanto previsto ai commi 70.1 e 70.1bis dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 di competenza dell'anno 2014;

- al fine di eseguire nel più breve tempo possibile i riconoscimenti delle agevolazioni relative al periodo di competenza 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, dare disposizioni alla Cassa per l'apertura del portale *on-line* ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015 e confermare quanto già previsto dalla deliberazione 120/2016/R/eel in merito alla raccolta di dati relativi al valore aggiunto lordo

DELIBERA

Articolo 1

Riconoscimento delle agevolazioni 2013 e 2014

- 1.1 La Cassa procede con la massima urgenza al riconoscimento nel più breve tempo possibile degli importi delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per i periodi di competenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 e 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, nei limiti e con le modalità previste dal presente provvedimento.
- 1.2 La Cassa procede all'immediato riconoscimento degli importi delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2013 e 2014 ai soggetti inclusi negli elenchi di cui al comma 2.14 della deliberazione 467/2013/R/eel e comma 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel e successivi aggiornamenti, a condizione che in nessuno degli anni, tra quelli oggetto di dichiarazione alla Cassa, sia presente un punto di prelievo in alta o altissima tensione con consumi annui superiori a 150 GWh.
- 1.3 Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.2, la Cassa procede, in via preliminare, a verificare eventuali sovracompensazioni degli aiuti percepiti dal 2011 fino al 2014 che possano essere rendere tali soggetti potenzialmente passibili di restituzione. Nel caso tali possibili sovracompensazioni siano individuate, il singolo riconoscimento è sospeso e si applica quanto previsto dal successivo Articolo 3.
- 1.4 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 1.3, la Cassa applica la Procedura di cui all'Allegato A al presente provvedimento, in attuazione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016. La Cassa comunica alle imprese interessate l'esito della verifica, informandone l'Autorità e il Ministero per lo Sviluppo Economico.
- 1.5 L'Allegato A è sottratto alla pubblicazione fino a conclusione del procedimento di verifica da parte della Commissione Europea di compatibilità delle misure di agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente.

Articolo 2

Disposizioni per l'erogazione urgente degli importi di competenza 2013 e 2014

- 2.1 Nel più breve tempo possibile, la Cassa, per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al precedente comma 1.2:
 - a) provvede a liberare e restituire le garanzie fideiussorie detenute in relazione alle somme erogate a titolo di agevolazione di competenza 2013;
 - b) riconosce gli importi relativi alle agevolazioni di competenza 1 luglio - 31 dicembre 2013, ivi compresi gli interessi maturati, come previsto dalla deliberazioni 148/2014/R/eel, 666/2014/R/eel e 175/2016/R/eel, ai soggetti che non hanno presentato garanzia fideiussoria o che non hanno provveduto alla proroga/rinnovo delle medesima, qualora scaduta.
- 2.2 Nel più breve tempo possibile, la Cassa riconosce le agevolazioni di competenza dell'anno 2014 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al precedente comma 1.2, fatti salvi i controlli di cui all'articolo 4 della deliberazione 112/2015/R/eel e le tempistiche necessarie alle procedure per le imprese ricomprese in una rete interna di utenza.
- 2.3 Nel più breve tempo possibile, la Cassa provvede al riconoscimento delle agevolazioni relativamente alle imprese a forte consumo di energia elettrica che, in esito alle verifiche di cui al precedente comma 1.3, non risultano tra quelle potenzialmente passibili di restituzione.
- 2.4 La Cassa può richiedere, per esigenze istruttorie, il rinnovo delle fideiussioni per il tempo necessario alla conclusione delle verifiche di cui al comma 1.3, dando seguito alle disposizioni di cui alla deliberazione 175/2016/R/eel.

Articolo 3

Disposizioni in merito ai soggetti potenzialmente passibili di restituzione

- 3.1 Le imprese che, in esito alle istruttorie di cui al precedente comma 1.3, risultano tra i soggetti potenzialmente passibili di restituzione sono tenute a presentare proroga/rinnovo, fino al 30 novembre 2017, delle fideiussioni già presentate relative alle agevolazioni di competenza del periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013, entro la data di scadenza delle medesime fideiussioni, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 175/2016/R/eel e seguendo le istruzioni operative della Cassa.
- 3.2 Qualora le garanzie di cui al precedente comma 3.1 non siano prorogate/rinnovate entro i termini stabiliti dalla Cassa, gli importi erogati sono recuperati mediante l'escussione delle attuali garanzie; gli importi recuperati sono depositati sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia" di cui al comma 48.1, lettera u), del TIT.

- 3.3 I soggetti di cui al precedente comma 3.1 non possono svincolare dal Conto richiamato al comma 3.2 gli importi a essi spettanti di competenza 2013 o 2014, non ancora coperti da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o recuperati ai sensi del precedente comma 3.2.
- 3.4 Sugli importi che restano depositati e vincolati per effetto del precedente comma 3.3, sono riconosciuti, con decorrenza dal giorno del deposito, interessi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti.
- 3.5 In esito al procedimento, in corso davanti alla Commissione europea, di cui al comma 1.5, gli importi spettanti ai soggetti di cui al comma 3.1 potranno essere trattenuti fino a concorrenza dell'eventuale importo da restituire, in coerenza con quanto previsto nella decisione finale della Commissione europea.

Articolo 4

Disposizioni operative alla Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni di competenza 2014

- 4.1 Le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissate come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 4.2 La Cassa pubblica l'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2014 entro il 15 dicembre 2016.
- 4.3 Contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente comma 4.2, la Cassa pubblica un ulteriore l'elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite per l'anno 2014, ma che sono ancora soggette ai controlli di cui all'articolo 4 della deliberazione 112/2015/R/eel.
- 4.4 La Cassa pubblica mensilmente un aggiornamento degli elenchi di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.3 in esito ai controlli di cui all'articolo 4 della deliberazione 112/2015/R/eel.
- 4.5 Ai fini del calcolo delle agevolazioni di competenza 2014 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica ricomprese in una rete interna di utenza:
- a) per i titolari del POD della RIU si applicano le modalità previste al comma 3.3 della deliberazione 385/2014/R/eel;
 - b) per le imprese che prelevano energia all'interno della RIU, si applicano le modalità previste all'articolo 4 della deliberazione 385/2014/R/eel.
- 4.6 Con successivo provvedimento saranno definite le modalità operative per il calcolo dei conguagli di cui all'Articolo 5 della deliberazione 385/2014/R/eel.

Articolo 5

Disposizioni operative alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita in relazione al 2014

- 5.1 Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 4.2, o dai relativi aggiornamenti di cui al precedente comma 4.4, le imprese distributrici provvedono a calcolare e a comunicare agli esercenti la vendita interessati l'ammontare dei conguagli di cui al comma 4.6 della deliberazione 467/2013/R/eel di competenza 2014, con l'eccezione di eventuali conguagli relativi:
- a) ai titolari del POD di una RIU, che sono gestiti direttamente dalla Cassa, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 385/2014/R/eel;
 - b) ai soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 4.3, i cui conguagli devono essere considerati sospesi.
- 5.2 Con successivo provvedimento saranno regolate le modalità operative per l'effettuazione dei conguagli, così come calcolati al precedente comma 5.1, eventualmente prevedendo adeguate forme di rateizzazione.

Articolo 6

Disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di competenza dell'anno 2015

- 6.1 Entro il 31 gennaio 2017, la Cassa provvede all'apertura del portale ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015, secondo modalità stabilite da successivo provvedimento.
- 6.2 Nell'ambito delle dichiarazioni di cui al precedente comma, vengono raccolti, secondo le modalità operative definite dalla Cassa, anche i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni in cui queste ultime hanno presentato alla Cassa la dichiarazione necessaria all'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore, in conformità a quanto previsto dall'Annesso IV alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 La Cassa può pubblicare sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, istruzioni operative e risposte alle domande più frequenti in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso in versione integrale al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

- 7.3 Il presente provvedimento, sprovvisto dell'Allegato A, è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it salvo l'Allegato A al quale si applica, per la pubblicazione, quanto previsto dal comma 1.5.

17 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni